

Avv. C. MASSIMO ORIOLO
Via A. Moro n. 13 – Villa d'Agri
85050 MARSICOVETERE (PZ)
Tel. fax 0975352515
oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 55 e 56 CPA

Per il sig. **Paolo VALENTE** (nato a Potenza il 29.11.1983, VLNPLA83S29G942X),
rappresentato e difeso dall'avv. C. Massimo Oriolo (RLOCDM67C10L326L),
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via A. Moro n. 13 a Villa d'Agri - 85050
Marsicovetere (PZ), come da mandato in calce;

fax: 0975352515; pec: oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE BASILICATA, in persona
del legale rapp. p.t.

E NEI CONFRONTI DI:

Ivana ROSSINI (nata il 23.10.1996), Via Madonna delle Grazie, Anzi (PZ).

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELLA SUA ESECUTORITA',

– del Decreto prot. n. 353 del 01.09.2020 dell'Ufficio scolastico regionale per la
Basilicata – Ambito territoriale di Potenza, avente ad oggetto la pubblicazione delle
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Potenza – posto
comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della scuola
dell'infanzia, della scuole secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il

biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella parte in cui, per la classe di concorso B006 ha attribuito al ricorrente 12 punti in luogo di punti 87 (ovvero 74);

- del Decreto n. 388 del 19/09/2020 dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata – Ambito territoriale di Potenza, con il quale viste le risultanze dell'attività di valutazione dei reclami delle istanze prodotte dai candidati effettuate dalle istituzioni scolastiche e da quest'Ufficio attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'istruzione, ha ripubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Potenza – posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuole secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella parte in cui, per la classe di concorso AB006 ha attribuito al ricorrente 12 punti in luogo di punti 87 (ovvero 74);
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto del ricorrente di ottenere il riconoscimento del maggior punteggio, complessivamente pari a 87 (ovvero 74) in funzione dei titoli posseduti dal ricorrente ed illegittimamente pretermessi dall'Amministrazione, ancorché posseduti e dichiarati nei termini e nei modi previsti dall'O.M. n. 60 del 10.07.2020 e dal Decreto dipartimentale n. 858 del 21.07.2020, e del conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva, in funzione del maggiore punteggio accertato;

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA

in forma specifica *ex art. 30, comma 2, cpa* del Ministero convenuto ad adottare, in favore del ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio e a collocarlo nella corretta posizione in graduatoria.

FATTO

1. Il ricorrente, con diploma di odontotecnico conseguito nel 2003, è stato inserito nella graduatoria di Istituto (GI) di III fascia della Provincia di Potenza per la classe di concorso B006 (Laboratorio di odontotecnica) valida per il triennio 2017/2020;
2. ai fini del punteggio l'IPSIA *Giorgi* di Potenza (istituto capofila che istruì la

pratica) valutò 12 punti il diploma e 62 punti i servizi resi dal ricorrente nell'Istituto Paritario *R. Danzi* di Potenza, attribuendo al ricorrente 74 punti (doc. 1, 2 e 3);

3. dall'a.s. 2020/21 le citate graduatorie di istituto sono sostituite dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e i docenti già inseriti nelle (GI) di III fascia accedono a domanda alle GPS di II fascia;

4. l'O.M. n. 60/2020 ha dettato la disciplina di dettaglio per la formazione delle citate graduatorie e la DD n. 858/2020 ha fissato i termini per la presentazione delle domande dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020 (doc. 4 e 5);

5. in data 28.07.2020 il ricorrente ha, quindi, presentato in modalità telematica la relativa domanda, indicando sia i titoli culturali (diploma) che i servizi resi presso l'Istituto paritario *Danzi* (già precedentemente valutati nelle GI). Quello reso nell'a.s. 2019/20 presso la scuola statale *IIS Ten. R. Righetti* di Melfi era già precompilato nella domanda;

6. Il modulo di domanda era disponibile unicamente sulla piattaforma telematica e standardizzato; presentava campi e passaggi obbligatori da compilare per poter passare alla fase successiva;

7. terminata la fase di compilazione il ricorrente ha, quindi, inoltrato la domanda che dopo pochi minuti ha annullato per presentarne un'altra, in quanto nella prima era stato omissivo, fra i titoli culturali, una certificazione informatica (doc. 6 e 7 e doc. 1);

8. tale possibilità è espressamente contemplata dalla Guida emanata dal Ministero dell'Istruzione dove, appunto, è previsto che dopo l'inoltro dell'istanza, è possibile modificarla previo annullamento dell'inoltro, così da consentire l'accesso in aggiornamento, in modo che i dati messi nella prima domanda vengono automaticamente riprodotti nel nuovo modulo di domanda (doc. 8);

9. senonchè a causa della instabilità del sistema telematico - denunciata a livello nazionale dalle stesse OO.SS. di categoria e dai siti internet specializzati (doc. 9 e 10)- il ricorrente ha constatato che tutti i dati caricati nella prima domanda erano andati persi e non erano, perciò, stati acquisiti nella nuova domanda;

10. ciò che rende manifesto e comprovato l'errore di sistema occorso, è che nella prima domanda annullata compare, fra i titoli culturali, anche la certificazione informatica Eipass che il ricorrente ha, invece, inserito solo nella seconda e che nella valutazione finale non è stato valutato ai fini del punteggio finale (cfr.: doc. 6);
11. va evidenziato, inoltre, che fra i servizi resi e dichiarati dal ricorrente non è stato valutato nemmeno quello reso dal ricorrente nella scuola statale nell'a.s. 2019/20, sebbene – stando alla c.d. FAQ n. 8 - fosse un dato precompilato nella domanda in quanto già presente nella banca dati del Ministero (doc.11);
12. il 1 settembre 2020 l'Ambito territoriale di Potenza dell'USR Basilicata, con Decreto n. 353, ha pubblicato le GPS provvisorie attribuendo al ricorrente solo 12 punti, in tal modo valutando solo il diploma¹ e collocandolo, così, all'ultimo posto della graduatoria (doc. 12);
13. in data 2 settembre 2020 il ricorrente ha presentato reclamo, facendo rilevare il cattivo funzionamento del sistema allegando entrambe le domande, ma l'Amministrazione (per il tramite dell'Istituto *Giorgi*, che anche in questo caso ha istruito la domanda, lo ha del tutto ignorato (doc. 13);
14. difatti in data 19 settembre 2020 l'Amministrazione resistente, con Decreto 388, ha pubblicato la graduatoria definitiva confermando il punteggio precedentemente attribuito al ricorrente (doc. 14);
15. se l'Amministrazione avesse valutato correttamente i titoli ed i servizi, al ricorrente sarebbero spettati 87 punti e si sarebbe collocato al 4° posto della graduatoria. Difatti, secondo l'Allegato A6 dell'OM 60/2020 (doc. 4) il diploma è valutato 12 punti, la certificazione informatica è valutata punti 0,50, mentre i servizi sono valutati fino ad un massimo di 12 punti per anno scolastico e 2 punti per ciascun mese o frazioni di 16 giorni;
16. nondimeno, se l'Amministrazione avesse preso in considerazione i titoli e i servizi già valutati per le vecchie graduatorie di istituto (dati già nella disponibilità dell'Istituto

¹ L'Allegato A6 dell'OM n. 60/2020 prevede, infatti, che il diploma sia valutato 12 punti.

Giorgi), al ricorrente sarebbero spettati 74 punti e anche in questo caso si sarebbe collocato al 4° posto della graduatoria e avrebbe lavorato durante tutto l'anno scolastico (cfr.: doc. 3);

17. l'Amministrazione ha, infatti, stipulato 4 contratti a tempo determinato su posti vacanti in organico di diritto e il ricorrente avrebbe, quindi, sottoscritto un contratto presso l'IPSSIA *Giorgi* di Potenza incrementando, così, anche il punteggio specifico per la citata classe di concorso, da far valere negli anni successivi (doc. 15);

18. allo stato il ricorrente è privo di occupazione e versa anche in una situazione economica alquanto angosciante se si considera che il reddito del nucleo familiare è gravato da due mutui che comportano un esborso mensile di circa € 800, e l'unica fonte di reddito è rappresentato da quello della compagna (sig.ra Daniela Mercurio) a sua volta dipendente precaria della scuola quale Assistente Amministrativa, con uno stipendio netto mensile di € 1200 (doc. 16, 17 e 18).

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO A CONOSCERE LA PRESENTE CONTROVERSIA

Sia la giurisprudenza della Cassazione a SS.UU. (sentenza 13 settembre 2017 n.21198) che del Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza del 24.05.2016 n. 3414) sostengono che sulle graduatorie di istituto (ora GPS) *sussiste la giurisdizione amministrativa perché esse costituiscono una vera e propria procedura concorsuale, caratterizzata da tutti gli elementi di essa propri, ovvero da un bando iniziale, dalla fissazione dei criteri valutativi dei titoli dei candidati, dalla presenza di una Commissione incaricata di tale valutazione e dalla formazione di una graduatoria finale.*

Nel caso specifico l'OM n. 60/2020, che ha dettato le istruzioni operative per la formazione delle GPS, prevede che gli aspiranti all'inserimento nelle stesse siano graduati (al pari di quanto avveniva per le vecchie graduatorie di istituto) sulla base del

possesso dei titoli di cui agli allegati A, i quali rappresentati i criteri valutativi presi in considerazione dalla Commissione incaricata di valutarli.

Quindi, stando agli arresti giurisprudenziali sopra citati (cui si è uniformato lo stesso Tar Basilicata con sentenza n. 314/20209, la presente controversia appartiene alla cognizione del Giudice Amministrativo.

INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E DELLA REALTÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA P.A. E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUONA ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE.

Come si è avuto modo di anticipare, parte ricorrente presentava domanda di inserimento nella II fascia delle GPS della Provincia di Potenza per la classe di concorso B006 che, quale titolo di accesso, richiede oltre al titolo di studio specifico anche, in alternativa tra loro, 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; ovvero l'abilitazione specifica su altra classe di concorso; o il precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Il ricorrente, in uno al titolo di studio, ha fatto valere quest'ultimo requisito quale titolo aggiuntivo, essendo stato inserito nelle graduatorie di istituto di III fascia nel triennio 2017/2020 (doc. 3).

Si è poi evidenziato che dopo aver inoltrato la prima domanda (in parte precompilata dal sistema) l'ha annullata per aggiungere un ulteriore titolo culturale (la certificazione informatica Eipass) e che, per un malfunzionamento del sistema, tutti i dati (sia quelli inseriti dal ricorrente che quelli precompilati dal sistema) non sono stati valutati ai fini del punteggio finale, essendosi avveduto di ciò solo con la pubblicazione, in data 1° settembre 2020, dalla graduatoria provvisoria.

Ha, quindi, dedotto di aver inoltrato reclamo, che l'Amministrazione ha del tutto ignorato confermando, in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva, i 12 punti attribuiti con quelle provvisoria.

Con la pubblicazione della graduatoria definitiva l'Amministrazione ha reiterato gli errori evidenziati dal ricorrente con il reclamo, senza operare verifiche di alcun tipo tra la posizione del candidato e i dati presenti negli archivi della P.A., così violando il precetto dell'art. 6 della L. n. 241/90.

La domanda presentata dal ricorrente e poi annullata è un dato che contiene tutti gli elementi e non può essere considerato, almeno nella fase di valutazione del reclamo, come un dato inesistente: è nella disponibilità dell'Amministrazione che poteva (e doveva) quantomeno vagliarlo per capire le ragioni dell'anomalia denunciata dal ricorrente.

Peraltro l'Amministrazione aveva (e ha) tutti gli strumenti per richiedere al gestore del sistema informatico il flusso dei dati che gli avrebbero consentito di appurare quanto denunciato dal ricorrente con il reclamo, tanto più se si considera che il malfunzionamento del sistema telematico ha rappresentato un dato alquanto diffuso e notorio.

Innanzi ad una situazione paradossale come quella che ci occupa, l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso del ricorrente e non punirlo con la decurtazione della voce che costituisce la parte più cospicua del punteggio (quella relativa ai titoli di servizio).

In fase istruttoria l'Amministrazione doveva svolgere un'attenta verifica, tanto più necessaria in quanto il candidato non poteva trovarsi nella condizione di vantare "zero punti" relativamente ai titoli di servizio, se si considera che il servizio reso nell'a.s. 2019/20 era precompilato nella domanda e se si considera, inoltre, il punteggio già riconosciuto nelle vecchie graduatorie di istituto.

Compito e intenzione della P.A. deve essere, difatti, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale, e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti

principi.

Tale assunto è suffragato dalla giurisprudenza amministrativa. Secondo il T.A.R. Puglia, Lecce: *“l’ambito naturale di applicazione dell’art. 6 della L. n. 241/1990 è quello della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve produrre a corredo di un’istanza rivolta alla p.a. Dette integrazioni documentali o la rettifica di dichiarazioni erronee possono aver luogo qualora si sia al cospetto di un contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze rilevanti, o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un’istanza. In presenza di tali circostanze l’istituto in parola mira a perseguire un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare l’eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di sollecitarne il completamento ed una corretta ostensione alla p.a.”* (Sentenza n. 1724/2011).

L’errore riscontrato all’atto della pubblicazione delle graduatorie è attribuibile unicamente al mal funzionamento della piattaforma online, che si è rivelata assolutamente inadeguata, circostanza comprovata anche dal fatto che nel caso di specie non sono stati computati neanche i punteggi relativi al servizio reso dal ricorrente nell’a.s. 2019/20, già presente nella banca dati del Ministero.

A riprova dell’errore del sistema telematico si consideri, inoltre, che la certificazione informatica Eipass (inserita nella 2^a domanda) è riportata nella 1^a domanda (quella annullata) e non figura nella 2^a.

La violazione del citato art. 6 della L. n. 241/90 si è manifestata anche allorchè la p.a. procedente, a fronte del reclamo, non ha ritenuto di valutare, oltre che il servizio precompilato nella domanda, anche quello già precedentemente valutato nelle vecchie graduatorie di istituto (valevoli per il triennio 2017/2020), trattandosi di dati nella piena disponibilità dell’Istituto *Giorgi* di Potenza.

Non è indifferente evidenziare che l’IPIAS *Giorgi* è stato individuato dall’USR Basilicata quale scuola incaricata per la gestione delle domande di inserimento nelle GPS per la classe di concorso B006 e che già nel 2017 aveva trattato, quale scuola capofila, la domanda del ricorrente ai fini del suo inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto, attribuendogli 74 punti.

Tenuto conto che ai fini dell'inserimento nella graduatoria di II fascia per la classe di concorso B006 era richiesto, oltre al diploma, anche la precedente iscrizione nelle graduatorie di III fascia di istituto, era sin troppo evidente all'Amministrazione la sussistenza di una anomalia che poteva essere colmata con il soccorso istruttorio sussistendo, appunto, un principio di prova del servizio (rappresentato dalla domanda annullata, ove sono riportati tutti i servizi resi dal ricorrente nel corso degli anni), peraltro già valutato e già nella disponibilità della stessa Amministrazione.

Ed invero - sia pure in materia di ricorsi elettorali - di recente il Consiglio di Stato Sez. VI, con la sentenza 15/06/2015, n. 2910 ha avuto modo di affermare che il soccorso istruttorio: *"... è ammissibile in tutti i casi in cui l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell'amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale."*

Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato posto in essere dall'Amministrazione, che non ha provveduto in alcun modo alla valutazione del servizio prestato dal ricorrente in totale dispregio, dunque, del principio del soccorso istruttorio oltre che dello stesso art. 6 comma 4 dell'OM n. 60/2020, che prevedeva la verifica dei titoli dichiarati.

Ad oggi, si ribadisce, parte ricorrente supera la prova di resistenza: se solo si valutassero i titoli e i servizi già precedentemente valutati nelle graduatorie di istituto, con il punteggio di 74 punti, si collocherebbe in posizione utile per lavorare durante tutto l'a.s. 2020/21, incrementando di ulteriori 12 punti la propria posizione in graduatoria.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE.

Per quanto esposto in premessa l'intento del Legislatore è stato completamente

vanificato per il fatto che la piattaforma telematica utilizzata per l'inoltro delle domande online non ha funzionato correttamente, compromettendo totalmente la posizione di decine di docenti nonché la corrispondenza dei dati riportati nella graduatoria con il dato reale già in possesso del Ministero.

La piattaforma telematica, dunque, si è rivelata completamente inadatta a gestire la mole di dati da acquisire, con danni inenarrabili per il ricorrente che, considerando il dato reale del servizio prestato, già in possesso del Ministero, avrebbe potuto ottenere un contratto per l'intero anno scolastico.

In alcun modo parte ricorrente avrebbe potuto prevenire l'errore tramite altre vie, in quanto i candidati erano obbligati a presentare l'istanza esclusivamente attraverso il sistema informatico.

Lo strumento telematico in parola è stato introdotto con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cui tanto l'OM n. 60/20 quanto la DD 858/20 fanno espresso riferimento, al fine di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi.

L'utilizzo del sistema informatizzato, previsto a norma dell'art. 12 del su citato Decreto Legislativo, tuttavia, non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti.

Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi il TAR Trentino Alto Adige con la Sentenza del 15 aprile 2015, n.149, con la quale ha affermato *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”*.

Nessun candidato, dunque, può essere leso per problematiche legate esclusivamente al sistema informatico e, nel caso in cui si dovessero verificare malfunzionamenti, si riterrà responsabile direttamente l'Amministrazione che non ha provveduto alla rettifica

dell'errore verificatosi quando richiesto.

Dello stesso tenore anche i provvedimenti del TAR Lazio il quale, con la sentenza n. 1546/2011 ha affermato che *“è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica”*.

E, ancora, il TAR Toscana, con la sentenza n. 1073/2016 ha avuto modo di precisare che **la piattaforma POLIS deve essere uno strumento per meglio servire il cittadino e per far funzionare meglio il servizio reso dalla P.A., non può certo porsi come mezzo discriminatorio e lesivo per i candidati specie ove gli errori (o presunti tali) siano attribuibili solo ad un malfunzionamento del portale su dati che sono già in possesso dell'Amministrazione.**

Non vi è dubbio, in tale contesto, che l'errore sia stato causato esclusivamente dai mezzi messi a disposizione dal Ministero resistente e, dunque, il Ministero medesimo debba procedere alla rettifica delle anomalie causate dal mal funzionamento della piattaforma.

CONTRADDITTORIETÀ DELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DEL DPR N. 445/2000.

Appare utile evidenziare, inoltre, che a norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano*

attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare”.

Invero la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione delle procedure di organizzazione della procedura concorsuale e delle procedure di verifica della P.A. sulle posizioni dei candidati, ma non può mai essere strumento che possa pregiudicare le singole posizioni, specie se per errori non imputabili agli insegnanti.

In presenza delle riferite difformità e del malfunzionamento non imputabile a parte ricorrente si deduce l’inadeguatezza della piattaforma telematica predisposta dall’Amministrazione.

Non si dubita, in altre parole, che le domande possano essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico, ma il sistema deve essere adeguato e rispettoso delle diverse posizioni dei candidati che, comunque, dovranno essere sempre verificate dall’Amministrazione tramite i propri archivi.

Sull’inadeguatezza di tale strumento si è già espresso il Consiglio di Stato su vicenda analoga a quella che ci occupa che, con la sentenza n. 1419 del 6 marzo 2018, ha chiarito che le richieste di parte ricorrente devono essere accolte *“non tanto per il fatto che l’Amministrazione abbia privilegiato (anche per intuibili ragioni di maggiore efficienza ed economicità nell’esame delle domande ricevute attraverso canale informatico) l’utilizzo dello strumento elettronico, a svantaggio di quello cartaceo, quanto piuttosto per il fatto che essa non ha curato la predisposizione del format delle domande di partecipazione alla procedura in questione in modo tale da assicurare dei ‘campi’ di scrittura entro i quali coloro che vi fossero stati interessati (come l’odierna appellante) potessero riferire all’Amministrazione circostanze particolari riguardanti i loro casi”.*

Per tale ragione ove lo strumento telematico messo a disposizione dei candidati si rilevi inadatto ed incongruo rispetto agli scopi da raggiungere le graduatorie che ne sono derivate, in grave difformità con il dato reale, non possono che essere illegittime.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56C.P.A

Per quanto riportato, considerata la presenza del prescritto *fumus boni iuris*, appare necessaria ed opportuna, nell'immediato, l'emissione di un provvedimento cautelare monocratico che sospenda gli effetti degli atti impugnati.

Stanti le censure sollevate con il presente atto, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti di parte ricorrente non può essere a quest'ultimo imputabile, trattasi di un mero errore nell'acquisizione dei dati da parte del sistema informatico.

Sul *periculum in mora* si rappresenta che alla parte istante viene preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di vedersi assegnato una supplenza annuale in virtù del mancato conteggio da parte dell'Amministrazione dei titoli di servizio da questi conseguiti in anni ed anni di precariato.

Il ricorrente ha ottenuto un punteggio di 12 punti per la valutazione del titolo culturale e ZERO punti per il servizio che, nel calcolo finale, avrebbe rappresentato la voce più significativa. Basti considerare che nelle vecchie graduatorie di istituto, dei 74 punti attribuiti, ben 62 derivano dai titoli di servizio e lo stesso sarebbe avvenuto nelle attuali GPS.

Ad oggi l'Ambito territoriale di Potenza ha già sottoscritto 4 contratti a tempo determinato con i primi 4 della graduatoria giungendo a convocare fino ai soggetti con 46,5 punti totali. Il ricorrente, già con il solo punteggio di 73 punti attribuitogli nelle vecchie graduatorie di istituto sarebbe incluso fra i destinatari della proposta di assunzione, il che superare la c.d. prova di resistenza nella relativa graduatoria.

Qualora, il ricorrente non venisse inclusa nella graduatoria *de quo* secondo il punteggio a lui spettante, perderebbe la possibilità di ottenere un incarico a tempo determinato, subendo un ingente e gravissimo danno di carattere economico e professionale anche nel prossimo a.s. stante la validità biennale delle GPS.

Danno destinato a riverberarsi in occasione dei futuri aggiornamenti, in quanto le occasioni di lavoro perse, oltre che pregiudicarlo ai fini economici, lo danneggiano anche per il mancato punteggio (12 punti per ogni anno di servizio).

Al contrario, se venisse riconosciuto il punteggio attribuibile sulla base dell'effettivo servizio svolto, potrà concorrere per l'incarico già assegnato e potrà incrementare il proprio punteggio e le occasioni di lavoro anche negli anni futuri: per questi motivi, appare necessaria l'emissione di un provvedimento monocratico che abbia l'effetto di sospendere le graduatorie in essere e vi inserisca l'istante nella corretta posizione e con i punteggi spettanti.

Quel che si chiede è che l'Amministrazione provveda alla corretta attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio, (perchè dichiarati dal ricorrente con la prima domanda annullata e comunque, già nella disponibilità della p.a.) al fine dell'inserimento nella corretta posizione spettante in graduatoria.

Poichè l'a.s. è appena iniziato, il decorrere del tempo ha sempre maggiore incidenza negativa ai fini della maturazione dei 12 punti in graduatoria, posto che tale punteggio presuppone lo svolgimento di un periodo di servizio di almeno 6 mesi (2 punti per mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (cfr.: Allegato A/6 dell'OM n. 60 – doc. 4).

Tale pregiudizio, se si dovesse attendere l'esito di un giudizio di merito, è destinato a ripresentarsi il prossimo anno e anche in occasione dei futuri aggiornamenti, riverberandosi anche nella valutazione dei titoli di servizio da far valere nella futura carriera di docente o in eventuali procedure concorsuali.

Al pregiudizio connesso alla progressione nella graduatoria va associato anche il danno connesso al mancato accrescimento professionale (anche questo non reintegrabili per equivalenti).

Vi è, quindi, un interesse attuale e concreto affinché il ricorrente consolidi definitivamente la propria posizione nella graduatoria della classe di concorso B006 in modo da incrementare il punteggio per accrescere, negli anni futuri, nuove occasioni di lavoro.

Sussiste, in definitiva, una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da legittimare la concessione della misura cautelare già *inaudita altera parte*, essendo da poco iniziato l'anno scolastico e sussistendo, quindi, valide ragioni per evitare il

consolidarsi di una situazione che potrebbe determinare, per il solo decorso del tempo, la perdita di un diritto non diversamente reintegrabile.

Una volta inserito nella graduatoria con il punteggio effettivamente spettante, nel rispetto del principio di meritocrazia, il ricorrente potrà aspirare ad una supplenza annuale attenuando anche il pregiudizio economico in atto.

Come dedotto e documentato il nucleo familiare del ricorrente allo stato gode del solo apporto economico della sig.ra Mercurio Daniela con un stipendio mensile netto di circa € 1.200,00, appena sufficiente a soddisfare i bisogni primari, tenuto conto che il budget mensile è gravato da due mutui che implicano un esborso mensile di circa € 800.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso si chiede, per le stesse ragioni di cui sopra, la conferma del provvedimento monocratico e/o la concessione della tutela cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile al fine di poter recuperare il punteggio spettante.

La mancata concessione della domanda cautelare incide, inoltre, negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* dell'Amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi stante la durata biennale delle GPS.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente

CHIEDE

in via cautelare, ex art. 55 e 56 c.p.a., attesa l'estrema imminenza del danno grave e irreparabile non risarcibile per equivalente, sospendere gli effetti degli atti impugnati, nella parte in cui non hanno valutato correttamente i titoli culturali e di servizio;

nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggiore punteggio complessivo pari a 87 (ovvero 74), stante l'omessa e/o erronea valutazione dei titoli di servizio, dal ricorrente correttamente inseriti nella domanda di partecipazione e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di rivalutare la sua posizione in funzione del maggiore punteggio accertato, collocandolo correttamente in graduatoria con il punteggio pari a 87 (ovvero 74).

Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni.

DOCUMENTI DEPOSITATI:

1. Diploma e Certificazione informatica;
2. Certificato dei servizi resi presso l'Istituto paritario Danzi e contratto a.s. 2019/20;
3. Graduatoria di istituto aass 2017/20;
4. OM n. 60/2020 a Allegato A/6;
5. DD 858/2020;
6. Domanda di inserimento in GPS annullata;
7. Nuova domanda di inserimento in GPS;
8. Guida alla compilazione delle GPS;
9. Diffida delle OO.SS.;
10. Articoli pagine web;
11. FAQ Ministero;
12. Decreto n. 353/20 GPS provvisorie 01/09/2020;
13. Reclamo;
14. Decreto 388/20 e GPS definitive 19/09/2020;
15. Contratti stipulati per l'a.s. 2020/21 per B006;
16. Copia Prestito AGOS;
17. Nota Comune di Potenza attestante il cambio di residenza;
18. Contratto a termine Mercurio Daniela;
19. Dichiarazione sostitutiva di certificazione per esenzione CU.

RICHIESTE ISTRUTTORIE: in caso di contestazioni sui titoli e sui servizi dichiarati dal ricorrente con le due domande telematiche di inserimento nelle GPS, ai sensi dell'art. 64, co. 3 cpa, si chiede che l'On.le TAR adito voglia disporre l'acquisizione di informazioni e/o documenti utili nella disponibilità della p.a., anche in ordine al flusso informatico dei

dati acquisiti dal sistema di gestione delle domande telematiche inoltrate dal ricorrente il 28/07/2020 con numero I.1211234 e numero I.1211694.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato e il ricorrente non è tenuta al versamento del CU in quanto esente come da autocertificazione allegata.

Valore della controversia: Indeterminabile.

Villa d'Agri, 28 ottobre 2020.

avv. C. Massimo Oriolo